Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – DOMANDE E ECCEZIONI – NUOVI DOCUMENTI - PARTE CHE NELLE PRECEDE FASI DI GIUDIZIO NON SI È DIFESA - INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 101 CGS, in punto di produzione di nuovi documenti "deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell'insussistenza del presupposto per l'irrogazione delle sanzioni" (Sezioni unite, decisione n. 17/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 90/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 101, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0090 CFA del 17 aprile 2023 (Monterosi Tuscia FC Srl - Sig. Fusano Mauro - Sig. Aliano Anthony Hernest/Procura Federale)